

AUTODICHIARAZIONE

(in merito al possesso dei requisiti morali e professionali per lo svolgimento di attività di somministrazione alimenti e bevande)

Spett.le
Comune di Quarna Sopra

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA AD USO AD USO RICREATIVO-SPORTIVO IN LOC. ALPE CAMPELLO

AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto
nato ail in qualità di
dell'Impresa
con sede in con codice fiscale n.
con partita I.V.A. n.

In riferimento alla procedura aperta per la concessione della locazione dell'area indicata in oggetto Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

D I C H I A R A

1) Di essere in possesso dei requisiti generali:

- a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare esattamente nome, cognome, dati anagrafici), non sussiste alcuna delle ipotesi previste dall'art. 38 lett. c) del Codice dei contratti Dlgs 163/2006, ovvero che l'impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata, di cui fornisce allegata dimostrazione. La dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante della ditta offerente o personalmente da ciascuno dei soggetti interessati. Resta in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 178 Codice Penale e dell'art. 445, c. 2 Cod. Proc. Penale.
- c) di non aver violato il diritto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge n. 55 del 19/03/1990;
- d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro;
- e) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dall'Ente che bandisce la gara;

- f) di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività;
- g) di non aver commesso, negli ultimi cinque anni, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;
- h) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara indette da Pubbliche Amministrazioni;
- i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;
- j) la non applicazione all'impresa, della sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- k) ovvero l'ottemperanza degli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99;
- l) l'inesistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 C.C. con altre imprese partecipanti alla gara, nonché l'inesistenza di situazioni di collegamento e/o collegamento sostanziale con altri offerenti, quali ad esempio la non comunanza con altre imprese offerenti del legale rappresentante/titolare/amministratori/soci/di rettori tecnici/procuratori con poteri di rappresentanza, nonché ipotesi in cui le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
- m) di non essere debitore verso il Comune medesimo per imposte, canoni, e/o per precedenti contratti di locazione o per altre ragioni e non avere cause pendenti con il Comune di Quarna Sopra.

2) di essere in possesso dei requisiti professionali previsti al punto 2 del disciplinare di gara, ed in particolare:

- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
- iscrizione al REC o possesso dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione al REC, a seguito di aggiudicazione della gara per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge n. 287 del 25 agosto 1991 articolo 2 o sussistenza condizioni di cui all'art. 71 comma 6 del D. Lgs. n. 59/2010;
- documentata esperienza in attività commerciali analoghe (di somministrazione di alimenti e bevande, ristorazione e ospitalità alberghiera)
- documentata regolarità nelle posizioni assicurative e previdenziali, ove dovute.

3) di essere in possesso dei requisiti morali previsti al punto 2 del disciplinare di gara, e pertanto che non ricorrono le condizioni ostative all'accesso ed all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande previste dall'art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59, a norma del quale:

"Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252."

4) l'inesistenza delle cause ostative al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) e agli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) R. D. 18 giugno 1931 n. 773;

.....li,

FIRMA DEL TITOLARE/ LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

N.B. E' NECESSARIO ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA' PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA.